

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Bergamo, 1 febbraio 2020

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 6/2020

LEGGE DI STABILITA' 2020

PRIMA PARTE

Con la presente Circolare si inizia l'analisi delle principali novità introdotte dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. "Legge di Stabilità 2020"), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2019, che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2020. In particolare si richiama l'attenzione dei Signori Clienti su alcune novità in materia di agevolazioni fiscali, riservandosi peraltro di riprendere tali argomenti alla luce degli emanandi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

NOVITA' IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI

1. REGIME FORFETARIO (art. 1 comma 692)

Le modifiche al regime forfetario (cfr. Legge n. 190/2014) decorrenti dal 2020 riguardano:

- i requisiti di accesso e permanenza, con la reintroduzione del limite circa il sostenimento di spese per lavoro dipendente;
- le cause ostative, con la reintroduzione del limite circa il possesso di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati;
- la riduzione dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica;
- il concorso del reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per la fruibilità o la determinazione di benefici di qualsiasi tipo, anche non fiscali.

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Requisiti d'accesso

Dal 2020, il regime forfetario è applicabile a condizione che, nell'anno precedente (art. 1, comma 54 della Legge n. 190/2014):

- siano conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000,00 euro;
- siano sostenute spese per lavoro dipendente per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi.

Le spese che concorrono alla formazione del predetto limite di 20.000,00 euro sono relative:

- al lavoro accessorio (di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003);
- ai lavoratori dipendenti;
- ai collaboratori di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis) del TUIR, anche se assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. n.276/2003;
- agli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (art. 53, comma 2, lett. c) del TUIR);
- alle somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari (art. 60 del TUIR).

Tale limite viene calcolato sulla base dell'ammontare complessivo lordo di spesa sostenuta "nell'anno precedente" per cui, per accedere o permanere nel regime nel 2020, occorre considerare le spese sostenute nel 2019.

Cause ostative

Dal 2020, il regime forfetario è precluso in presenza delle seguenti condizioni ostative (art. 1, comma 57 della Legge n. 190/2014):

- utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito (lett. a);
- residenza fiscale all'estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo) (lett. b);
- compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi (lett. c);
- esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all'esercizio dell'attività:

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

- partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
- controllo, diretto o indiretto, di s.r.l. o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (lett. d);
- esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (lett. d-bis);
- possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati (artt. 49 e 50 del TUIR), eccedenti l'importo di 30.000,00 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (lett. d-ter).

In base alle cause ostative di cui alle lett. d-bis e d-ter dell'art. 1, comma 57 della Legge n. 190/2014, non è incompatibile lo svolgimento contestuale di un'attività autonoma in regime forfetario e di un rapporto di lavoro dipendente, a condizione che:

- l'attività autonoma non sia svolta in prevalenza nei confronti del medesimo datore di lavoro (o di soggetti a questo riconducibili);
- i redditi di lavoro dipendente (o a questi assimilati) siano non superiori a 30.000,00 euro.

Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati

Il limite di 30.000,00 euro di redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati non deve essere verificato se il rapporto di lavoro è cessato. Al riguardo era stato precisato che:

- rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario;
- dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non devono essere percepiti redditi di pensione i quali, in quanto assimilati al reddito di lavoro dipendente, assumono rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia;

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

- dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non dev'essere intrapreso un nuovo rapporto di lavoro, ancora in essere al 31.12 dell'anno precedente (circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10, § 2.3).

Riduzione dei termini di accertamento per fatturazione elettronica

L'utilizzo del regime forfetario determina l'esonero (salvo scelta volontaria) dagli obblighi di fatturazione elettronica, pur permanendo i vincoli della Legge n. 244/2007 e del D.M. n. 55/2013 in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Al fine di incentivare l'adesione spontanea alla fatturazione elettronica, per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l'accertamento è ridotto di un anno passando, quindi, al 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

In base alla formulazione della norma, il beneficio non è stato esteso ai soggetti in regime di vantaggio ex D.L. n. 98/2011.

Fruibilità di benefici fiscali e non fiscali

Un'ulteriore modifica prevede l'inclusione del reddito soggetto al regime forfetario ai fini della spettanza, oppure del computo della misura di agevolazioni di qualsiasi tipo. Nello specifico, viene sostituito il comma 75 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014 prevedendo che, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.

2. IMPOSTA SOSTITUTIVA PER RICAVI E COMPENSI FINO A 100.000,00 EURO (art. 1 comma 691)

La Legge di Stabilità 2020 ha abrogato l'imposta sostitutiva del 20% per le persone fisiche con ricavi e compensi fino a 100.000,00 euro (art. 1, commi 17 - 22 della L. n. 145/2018) che avrebbe dovuto diventare operativa proprio dal 2020. In sostanza, tale imposta non ha mai trovato applicazione.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

3. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (art. 1, commi 184 - 197)

La Legge di Stabilità, per il 2020, ha introdotto un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, che sostituisce, di fatto, la proroga dei "super-ammortamenti" e degli "iper-ammortamenti".

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario).

Gli esercenti arti e professioni possono fruire soltanto del credito d'imposta "generale".

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alle seguenti condizioni:

- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- l'impresa non deve essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2000;
- l'impresa non deve trovarsi in stato di crisi (liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" ex D.Lgs. n. 14/2019 o da altri leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni).

Investimenti agevolabili

Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:

- beni materiali strumentali nuovi "ordinari" (ovvero quelli che potevano beneficiare dei "super-ammortamenti");
- beni materiali di cui all'Allegato A alla Legge n. 232/2016 (ovvero quelli che potevano beneficiare degli "iper-ammortamenti");

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

- beni immateriali di cui all'Allegato B alla Legge n. 232/2016 (ovvero quelli che potevano beneficiare della maggiorazione correlata agli "iper-ammortamenti").

Sono esclusi dall'agevolazione:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR;
- i beni per i quali il D.M. del 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'Allegato 3 alla L. n. 208/2015;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Profili temporali

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall'1.1.2020 al 31.12.2020.

L'agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli "4.0", il credito d'imposta "generale" è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

- nella misura del 6% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'Allegato A alla Legge n. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla Legge n. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del 15% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

Trattamento fiscale

Il credito d'imposta:

- non concorrere alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (art. 61 e 109 del TUIR).

Fruizione dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite mod. F24 (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97);
- spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0"), in cinque quote annuali di pari importo e per i soli investimenti in beni immateriali, in tre quote annuali;
- nel caso degli investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.

Cessione dei beni oggetto di agevolazione

Nell'ipotesi di cessione a titolo oneroso, ovvero destinazione a strutture produttive ubicate all'estero, dei beni oggetto degli investimenti agevolabili, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d'imposta eventualmente utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano tali ipotesi, senza applicazione di interessi e sanzioni.

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Obblighi documentali

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Inoltre, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni agevolative della Legge di Stabilità 2020.

In relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B della Legge n. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo Economico, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo Decreto Ministeriale.

4. CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO E INNOVAZIONE (art. 1, commi 198 - 209)

Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario).

Anche in questo caso la fruizione del beneficio spettante è subordinata alle seguenti condizioni:

- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- l'impresa non deve essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2000;

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

- l'impresa non deve trovarsi in stato di crisi (liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" ex D.Lgs. n. 14/2019 o da altri leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni).

Profili temporali

Il nuovo credito d'imposta opera per il periodo d'imposta successivo al 31.12.2019, vale a dire il 2020 per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare.

Il credito ricerca e sviluppo disciplinato dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013 (che avrebbe dovuto trovare applicazione anche con riferimento al 2020) viene quindi anticipatamente cessato al 31.12.2019.

Misura dell'agevolazione

La determinazione e la misura del credito d'imposta variano a seconda della tipologia di investimenti agevolabili.

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta è riconosciuto:

- in misura pari al 12% della relativa base di calcolo (assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili);
- nel limite massimo di 3 milioni di euro (ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi).

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto (separatamente da quello per attività di ricerca e sviluppo):

- in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, ovvero pari al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Per le attività di *design* e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto:

- in misura pari al 6% della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Trattamento fiscale

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Il credito d'imposta:

- non concorrere alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (art. 61 e 109 del TUIR).

Fruizione dell'agevolazione

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97;
- in tre quote annuali di pari importo;
- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
- subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

Obblighi documentali

Sono previsti alcuni obblighi documentali, vale a dire in estrema sintesi:

- la certificazione della documentazione, che deve essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del Registro;
- la relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo di imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione;
- la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

5. CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 (art. 1, commi 210 - 217)

La disciplina del credito d'imposta formazione 4.0, di cui all'art. 1 commi 46 – 56 della L. n. 205/2017 e al D.M. 4.5.2018 si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020 per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare).

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Vengono, tuttavia, introdotte alcune modifiche alla disciplina agevolativa.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.

La fruizione del beneficio spettante è però subordinata alle seguenti condizioni:

- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- l'impresa non deve essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del D.Lgs. n. 231/2000;
- l'impresa non deve trovarsi in stato di "difficoltà", così come definito dall'articolo 2 del D.M. 4.5.2018.

Misura dell'agevolazione

Alle piccole imprese (occupati < 50; fatturato/totale di bilancio \leq 10 milioni di euro) l'agevolazione spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.

Per le medie imprese (occupati < 250; fatturato \leq 50 milioni di euro e/o, totale di bilancio \leq 43 milioni di euro), l'agevolazione spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (in luogo del precedente limite di 300.000,00 euro).

Per le grandi imprese, l'agevolazione spetta in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (in luogo del precedente limite di 200.000,00 euro).

Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d'imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal D.M. 17.10.2017.

Comunicazione al MISE

Occorre effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico, secondo le disposizioni che saranno oggetto di un prossimo Decreto Ministeriale.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

6. PROROGA DI CREDITI D'IMPOSTA

La Legge di Bilancio ha previsto la proroga dei seguenti crediti d'imposta.

Sport bonus (art. 1, commi 177-179)

Viene disposta la proroga al 2020 del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 621 ss. della L. n. 145/2018 per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. "Sport bonus").

Per espressa previsione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPCM 30.4.2019.

Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, comma 319)

Modificando l'art. 1, comma 98 della L. n. 208/2015, è prorogato al 31.12.2020 il credito d'imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali (art. 1, comma 300)

Sostituendo l'art. 49, comma 1 del D.L. n. 34/2019 (convertito in Legge 58/2019), viene prorogato al 2020 il credito d'imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali.

In particolare, viene previsto che, al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, viene riconosciuto un credito d'imposta:

- alle imprese esistenti alla data dell'1.1.2019;
- per i periodi d'imposta 2019 e 2020;
- nella misura del 30% delle spese agevolabili fino ad un massimo di 60.000,00 euro.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

